



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59*”, come da ultimo modificato dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il d.P.R. 12 febbraio 2021, con cui la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il d.P.R. 30 settembre 2020, n. 164, recante “*Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca*”, e in particolare gli artt. 1 (“*Organizzazione del Ministero*”), 2 (“*Segretariato generale*”), 4 (“*Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio*”), 8 (“*Uffici di livello dirigenziale generale*”);

VISTO il d.P.R. 30 settembre 2020, n. 165, recante “*Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca*”;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 19 febbraio 2021, recante “*Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca*”, e in particolare l'Allegato 2;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*”, e in particolare l'articolo 1:

- comma 470, come modificato dal decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, secondo cui: “*Al fine di supportare le attività dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è istituita un'apposita tecnostuttura di supporto presso il Ministero dell'università e della ricerca, sotto forma di struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale, articolata al suo interno in tre uffici dirigenziali di livello non generale, aggiuntiva rispetto all'attuale dotazione organica del medesimo Ministero. Le competenze dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono estese anche alle scuole di specializzazione destinate alla formazione degli ulteriori profili professionali sanitari. Conseguentemente, la denominazione dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è modificata in «Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica» e la sua composizione è integrata per garantire una rappresentanza degli specializzandi dei profili professionali sanitari diversi da quello di medico, in aggiunta alla rappresentanza eletta dei medici in formazione specialistica.*”;
- comma 471, secondo cui: “*Per le finalità di cui al comma 470, a decorrere dall'anno 2020 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui da destinare alle specifiche esigenze di supporto per l'organizzazione e funzionamento della tecnostuttura di cui al comma 470, anche mediante accordi e convenzioni con le istituzioni universitarie.*”;

VISTO, inoltre, il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante “*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei*



Il Ministro dell'università e della ricerca

prezzi nel settore elettrico”, e in particolare l’articolo 19-quinquies (intitolato “Misure urgenti per il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica nel settore universitario”):

- comma 1, secondo cui: *“Al fine di rafforzare strutturalmente, alla luce degli eventi pandemici in corso, la qualità della formazione universitaria specialistica del settore sanitario e la programmazione in tale ambito dell’offerta formativa degli atenei, armonizzandola con la programmazione dei fabbisogni dei professionisti sanitari definita ai sensi di quanto disposto dall’articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall’articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e dall’articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché di garantire l’effettiva funzionalità della tecnostruttura istituita dall’articolo 1, comma 470, della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche mediante l’implementazione di infrastrutture tecnologiche finalizzate ad ottimizzare e rafforzare i processi di istituzione e accreditamento delle scuole di specializzazione del settore sanitario, [...]”;*
- comma 2, secondo cui: *“La struttura di missione di cui al comma 1 supporta le attività dell’Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie e dell’Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, anche in relazione al sistema di istituzione e accreditamento delle scuole di cui al comma 1 e al raccordo con le ulteriori istituzioni in tale ambito coinvolte, nonché in relazione all’effettuazione delle verifiche in sito di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, curando altresì le attività collegate alla programmazione dell’offerta formativa degli atenei con riferimento alle suddette scuole, anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Conseguentemente, il dirigente generale della struttura di missione del Ministero dell’università e della ricerca di cui al comma 1 e il dirigente generale della direzione generale competente per materia del Ministero della salute sono componenti di diritto dell’Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica in aggiunta ai tre rappresentanti dei rispettivi Ministeri di cui all’articolo 43, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.”;*
- comma 6, secondo cui: *“In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è attivata presso il medesimo Ministero la struttura tecnica di missione istituita ai sensi del comma 1 e ne sono individuati l’articolazione degli uffici e i compiti.”;*

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante *“Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE”*, e in particolare il Titolo VI relativo alla formazione dei medici specialisti nell’ambito del quale è prevista dall’articolo 43 l’istituzione dell’Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica presso il Ministero dell’università e della ricerca e dall’articolo 44 l’istituzione dell’Osservatorio regionale per la formazione medico specialistica presso le Regioni nelle quali sono istituite le scuole di specializzazione;

VISTO il decreto 19 febbraio 2009 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro, salute e politiche sociali, recante *“Determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie”*, e in particolare l’articolo 10 che disciplina l’istituzione dell’Osservatorio nazionale per professioni sanitarie presso il Ministero dell’università e della ricerca;

SENTITE le organizzazioni sindacali rappresentative;

CONSIDERATA la necessità di attivare presso il Ministero dell’università e della ricerca, ai sensi del comma 6 dell’articolo 19-quinquies del citato decreto-legge n. 4 del 2022, una struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale, articolata al suo interno in tre uffici dirigenziali di livello non generale, al fine di rafforzare strutturalmente, alla luce degli eventi pandemici in corso, la qualità della formazione universitaria specialistica del settore sanitario e la programmazione in tale ambito dell’offerta formativa degli atenei, armonizzandola con la programmazione dei fabbisogni dei professionisti sanitari nonché di



Il Ministro dell'università e della ricerca

garantire l'effettiva funzionalità della tecnostruttura istituita dall'articolo 1, comma 470, della legge n. 160 del 2019 con specifiche funzioni di supporto alle attività dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie e dell'Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica secondo quanto disposto dal ridetto articolo 19-*quinquies*;

DECRETA

Articolo 1

(Attivazione della Struttura tecnica di missione per il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica nel settore sanitario)

1. Ai sensi degli articoli 1, comma 470, della legge n. 160 del 2019 e 19-*quinquies* del decreto-legge n. 4 del 2022, è attivata presso il Ministero dell'università e ricerca la Struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale al fine di supportare le attività degli Osservatori, nazionale e regionali, per la formazione sanitaria specialistica di cui agli artt. 43 e 44 del decreto legislativo n. 368 del 1999 (cit.) nonché le attività dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie di cui all'articolo 10 del decreto interministeriale 19 febbraio 2009.
2. La Struttura tecnica di missione, nelle more della attivazione del pertinente centro di responsabilità amministrativa, si colloca nell'ambito del Centro di responsabilità "Segretariato generale".
3. Il dirigente di I fascia responsabile della Struttura tecnica di missione ne coordina le attività e le funzioni. Il predetto dirigente generale è componente di diritto dell'Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica in aggiunta ai tre rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca di cui all'articolo 43, comma 3, lett. a) del decreto legislativo n. 368 del 1999.
4. La Struttura tecnica di missione espleta la funzione di supporto agli Osservatori di cui al comma 1 anche in relazione al sistema di istruzione e accreditamento delle scuole relative alla formazione medica specialistica, curando altresì le attività collegate alla programmazione dell'offerta formativa degli atenei con riferimento alle suddette scuole, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 472, della legge n. 160 del 2019.
5. La Struttura tecnica di missione supporta gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro anche nella elaborazione delle proposte di carattere normativo volte a migliorare e rafforzare la qualità della formazione universitaria specialistica nel settore sanitario e acquisisce proposte, pareri, dati e informazioni per l'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo e svolge audizioni con i rappresentanti delle categorie interessate, ove ritenuto necessario.
6. Nello svolgimento delle sue funzioni, la Struttura tecnica di missione si raccorda, assicurando una interlocuzione costante con l'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'università e della ricerca, col Segretariato generale e con le Direzioni generali del Ministero per i profili di rispettiva competenza.

Articolo 2

(Articolazione della Struttura tecnica di missione)

1. La Struttura tecnica di missione di cui all'articolo 1 è articolata in tre uffici dirigenziali di livello non generale con i compiti per ciascuno di essi di seguito elencati:
 - a) **Ufficio I – Supporto agli Osservatori, affari generali e attività trasversali.**



Il Ministro dell'università e della ricerca

Cura le attività e i progetti trasversali di competenza della Struttura tecnica di missione, anche in relazione alle attività svolte su impulso degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e del Segretariato generale.

Coordinamento delle attività trasversali relative alla programmazione e gestione delle risorse finanziarie e del personale della Struttura stessa, ivi inclusa la formazione, in raccordo con gli altri uffici, anche in relazione con la Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del Ministero, nonché le attività correlate alla organizzazione e al funzionamento della tecno struttura e quelle propedeutiche alla stipula di accordi e convenzioni con le istituzioni universitarie di cui all'articolo 1, comma 471, della legge n. 160 del 2019.

Coordinamento degli adempimenti relativi al ciclo della performance, prevenzione della corruzione e della trasparenza nelle materie di competenza della predetta Struttura.

Supporto all'attività di coordinamento normativo nelle materie di competenza della Struttura tecnica di missione.

Supporto con particolare riferimento alle attività propedeutiche all'attuazione, per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, delle materie disciplinate dagli articoli 37 e 39 del decreto legislativo n. 368 del 1999 armonizzando le azioni con le connesse competenze del Ministero della salute, in raccordo con la Direzione generale competente.

Coordinamento degli affari legali della Struttura di missione e conseguenti rapporti con l'Avvocatura dello Stato nelle materie di sua competenza.

Supporto alla Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali per l'attività di liquidazione delle spese legali collegate a contenziosi di pertinenza della Struttura di missione.

Istruttoria e pareri in merito alle richieste di patrocinio per le materie di competenza della Struttura di missione.

b) Ufficio II - Supporto agli Osservatori in ambito giuridico normativo e in materia di programmazione dei fabbisogni formativi.

Cura delle attività connesse allo svolgimento delle sedute dell'Osservatorio nazionale delle professioni sanitarie e dell'Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica, in raccordo con le rispettive segreterie tecniche, e supporto giuridico e normativo alle attività dei medesimi Osservatori.

Supporto nei rapporti con gli Osservatori regionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 368 del 1999.

Supporto con particolare riferimento alle attività propedeutiche all'attuazione, per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, delle materie disciplinate dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 368 del 1999, armonizzando le azioni con le connesse competenze del Ministero della salute in tema di programmazione dei fabbisogni di personale sanitario, in raccordo con la Direzione generale competente.

c) Ufficio III – Supporto agli Osservatori in materia di accreditamento delle strutture e di valutazione della qualità della formazione specialistica universitaria del settore sanitario.

Supporto con particolare riferimento alle attività propedeutiche all'attuazione, per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, delle materie disciplinate dall'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999, armonizzando le azioni con le connesse competenze del Ministero della salute, in raccordo con la Direzione generale competente.

Coordinamento delle attività connesse alla gestione e all'utilizzo delle banche dati e delle piattaforme informatiche connesse alla valutazione, accreditamento e monitoraggio delle scuole di specializzazione universitarie di area sanitaria.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Articolo 3

(Organizzazione, trattamento economico e norme finali)

1. Alla Struttura tecnica di missione di cui all'articolo 1 del presente decreto è preposto un direttore generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con un incarico di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al Direttore generale preposto alla Struttura, fermo restando il trattamento economico fondamentale, è attribuita la misura del trattamento accessorio, ivi compresa la retribuzione di risultato, spettante ai dirigenti di livello generale preposti alle direzioni generali del Ministero dell'università e della ricerca.
2. Agli uffici di cui all'articolo 2 del presente decreto sono preposti dirigenti con incarico di livello dirigenziale non generale. Ai dirigenti di cui al presente comma, fermo restando il trattamento economico fondamentale, è attribuito il trattamento accessorio come definito con successivo decreto.
3. Oltre al personale in servizio presso il Ministero dell'università e della ricerca, la Struttura tecnica di missione può avvalersi, stante la sua natura altamente tecnica, e laddove necessario, anche di esperti di comprovata qualificazione ed esperienza nell'ambito delle materie di competenza messi a disposizione dagli Atenei dalla CRUI, nell'ambito dei rapporti convenzionali appositamente previsti all'articolo 1, comma 471, della legge n. 160 del 2019 per “*l'organizzazione e il funzionamento*” della presente Struttura tecnica, e nei limiti delle risorse stanziare dalla normativa di riferimento. La Struttura tecnica può avvalersi, altresì, di esperti di comprovata qualificazione ed esperienza nell'ambito delle materie di competenza messi a disposizione dagli enti pubblici di ricerca nell'ambito di rapporti convenzionali con il Ministero appositamente finanziati.

Il presente decreto è sottoposto ai competenti Organi di controllo ed è pubblicato nel sito istituzionale del Ministero.

IL MINISTRO

Prof.ssa Maria Cristina Messa